



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la lotta alla zanzara tigre del 17 febbraio 2014

Il Municipio di Caslano,
visti:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- il Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);

richiamati gli articoli:

- 107 e 192 della Legge Organica Comunale;
- 23, 24 e 44 del Regolamento di applicazione delle Legge Organica Comunale;
- 70 del Regolamento comunale di Caslano.

Ordina:

Art. 1

Scopo

L'ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

Art. 2

Principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio giurisdizionale del Comune è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua, e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (tele di copertura in plastica, ecc.), in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, a effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private e a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti a ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

In caso d'inadempienza a quanto richiesto dal Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente, tramite i propri collaboratori designati e conformemente alla presente ordinanza, a vuotare, rimuovere e/o coprire i casi oggettivamente più evidenti di recipienti inappropriati, sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

Art. 3

Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.00 a fr. 10'000.00. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

Art. 4

Provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 5

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.

Art. 6

Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo di 15 giorni, dal 20 febbraio 2014 al 6 marzo 2014.

Art. 7

Rimedi giuridici

E' data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco E. Taiara Il Segretario G. Casanova



6987 Caslano, 19 febbraio 2014